

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI**SETTIMO GRUPPO**

Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un settimo gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa.

Iscrizione nel registro di cittadini o società con residenza o sede legale nella Repubblica di San Marino

1. Un cittadino della Repubblica di San Marino ed ivi residente o una società con sede legale in San Marino possono svolgere attività di intermediazione assicurativa in Italia? A tal fine è necessaria l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'ISVAP?

Il Codice delle Assicurazioni (art. 109, comma 1) e il Regolamento ISVAP n. 5/2006 consentono l'iscrizione nel registro agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno la residenza o la sede legale in Italia.

E' inoltre prevista l'annotazione in un elenco annesso al registro degli intermediari residenti o con sede legale in altri Stati membri dell'UE, iscritti nel registro dello Stato membro di origine ed ammessi ad esercitare in Italia l'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, attraverso una procedura di notifiche fra Autorità di vigilanza.

Sulla base di tali previsioni, un intermediario cittadino sammarinese (anche se già iscritto nel registro della Repubblica di San Marino) per operare nel territorio della Repubblica italiana sarebbe tenuto a trasferire la residenza in Italia e, se società, la sede legale, al fine di iscriversi nel registro italiano. Ciò in quanto a detti soggetti non può applicarsi la disciplina relativa agli intermediari comunitari.

Tuttavia, in virtù di accordi intercorrenti tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino in ragione della contiguità territoriale che li lega (legge 6 giugno 1939, n. 1320 - che ha dato esecutorietà alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino) e delle previsioni normative in materia di iscrizioni in albi, elenchi o registri non oggetto di armonizzazione comunitaria (art. 16 legge n. 526/1999 e Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2000), che equiparano il requisito della residenza a quello del domicilio professionale, si ritiene che l'iscrizione degli intermediari sammarinesi nel registro possa avvenire subordinatamente all'elezione in Italia di un domicilio professionale.

Infatti, la ratio sottesa alla previsione che impone la fissazione della residenza in Italia può considerarsi soddisfatta – trattandosi di aspetti non armonizzati dalla direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, in quanto attinenti a Stati terzi - attraverso la presenza di un presidio con carattere di stabilità idoneo a consentire l'espletamento da parte dell'ISVAP delle funzioni di vigilanza.

Analogamente, con riferimento alle società con sede legale in San Marino, si ritiene di consentirne l'iscrizione nel registro a condizione che le stesse abbiano una sede operativa o un ufficio in Italia, intesi come luogo ove sia possibile rinvenire traccia della documentazione relativa all'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia prevista dalla normativa vigente, anche al fine di consentire l'esercizio delle predette funzioni di vigilanza.

L'impostazione sopra descritta risulta peraltro coerente con quanto previsto nel Regolamento n. 2007-02 emanato dalla Banca Centrale di San Marino in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa che all'art. 27, nel disciplinare l'accesso nella Repubblica di San Marino degli intermediari assicurativi esteri, richiede, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, la presenza di una sede dove reperire la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Artt. 17 e 21 – Formazione professionale

1. Gli agenti possono tenere i corsi di formazione e di aggiornamento professionale in qualità di “docenti specializzati”?

Come già chiarito nel secondo gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato (art. 17, n. 1), gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione. Gli stessi dovranno essere inoltre in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.

Tanto si precisa, rinviando per ulteriori elementi a quanto già evidenziato nel sopra richiamato gruppo di risposte.

Art. 36 – Obblighi di comunicazione

1. La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento, prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), punto 2), va effettuata da un intermediario sempre o solo nel caso in cui la documentazione sia conservata presso luoghi diversi dalla sede operativa e dalla sede legale?

La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento deve essere effettuata dagli intermediari società solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede legale e, per quanto attiene agli intermediari persone fisiche, solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede operativa dichiarata al momento della richiesta di iscrizione e detta sede sia l'unica.

Art. 49 - Informativa precontrattuale

1. Quale deve essere il contenuto della dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 3, del Regolamento?

L'art. 49, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, pone a carico degli intermediari che entrano in contatto con i contraenti l'obbligo di predisporre una dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente stesso, volta ad attestare l'avvenuta consegna a quest'ultimo della documentazione prevista dal medesimo articolo (in particolare: il documento sul riepilogo dei principali obblighi di comportamento, conforme al modello di cui all'allegato 7A, il documento sui dati essenziali degli intermediari e della loro attività, conforme al modello di cui all'allegato 7B e la documentazione contrattuale e precontrattuale). La disposizione impone altresì agli intermediari di conservare la documentazione atta a comprovare l'adempimento dei predetti obblighi di consegna, quale copia della suddetta dichiarazione ovvero copia dei documenti consegnati, firmati dal contraente.

Tale ultima previsione, che ha l'obiettivo di garantire l'effettività della consegna della documentazione concernente l'informativa e di quella contrattuale, nonché di rendere

possibile l'effettuazione di verifiche sull'avvenuta consegna, può consentire anche all'intermediario di prevenire contestazioni sull'adempimento di detti obblighi.

L'obiettivo di prevenire eventuali contestazioni, tuttavia, non può essere conseguito attraverso la predisposizione di dichiarazioni non conformi alle citate disposizioni regolamentari. In particolare, non si ritengono in linea con le norme del Regolamento dichiarazioni, da far sottoscrivere al contraente, il cui contenuto non sia limitato alla semplice attestazione di avvenuta ricezione della documentazione prevista dal citato art. 49, ma consista in affermazioni specifiche rese dal contraente con le quali quest'ultimo dichiara di aver avuto conoscenza di una serie di informazioni che, in base alla normativa, l'intermediario è tenuto a fornirgli e attesta, anche con l'espressione di giudizi, l'osservanza da parte dell'intermediario di alcuni obblighi di correttezza ai quali lo stesso è del pari tenuto, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione di adeguatezza del contratto offerto.

In tal modo, in contrasto con lo scopo delle summenzionate disposizioni, si verrebbe infatti a ribaltare sul contraente una responsabilità che le norme pongono in capo all'intermediario, quale soggetto a cui è richiesto di svolgere l'attività di intermediazione con professionalità.

Art. 73, comma 2

1. I collaboratori da iscrivere entro il 30 giugno 2007 nella sezione E del registro, ivi inclusi gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, che abbiano esercitato le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento possono far valere ai fini dell'iscrizione nella sezione E il requisito di professionalità previsto dall'art. 70 del Regolamento medesimo?

I soggetti da iscrivere entro il 30 giugno 2007 nella sezione E che esercitavano alla data di entrata in vigore del regolamento le attività previste dall'art. 3, commi 2 e 3, possono far valere ai fini dell'iscrizione il requisito di professionalità di cui all'art. 70 del Regolamento se hanno effettivamente svolto tali attività nei 12 mesi antecedenti al 24 ottobre 2006, data di entrata in vigore del citato art. 70.

Iscrizione nel registro di collaboratori di intermediari comunitari

1. Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell'elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l'attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro?

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. e), del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, sono da iscrivere nella sezione E del registro gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B o D.

In base al tenore letterale delle menzionate disposizioni, sembrerebbe che gli intermediari di cui alla sezione E possano operare solo per soggetti iscritti nel registro e, dunque, solo per intermediari con residenza o sede legale in Italia. Conseguentemente, gli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia a seguito del regime di notifiche previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice delle Assicurazioni e dall'art. 33 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, potrebbero avvalersi, per l'operatività fuori sede sul territorio italiano, esclusivamente di collaboratori appartenenti allo Stato membro d'origine.

Tuttavia, al fine di non frapporte ostacoli al regime di libera circolazione degli intermediari previsto dalla Direttiva 2002/92/CE e di evitare disparità di trattamento rispetto ad intermediari italiani ai quali, sulla base della normativa di altri Stati membri, potrebbe essere consentito di operare in detti Stati attraverso collaboratori ivi iscritti e residenti, è possibile ritenere che all'intermediario comunitario abilitato ad operare in Italia attraverso il sistema di notifiche sia consentito di avvalersi per l'attività fuori sede di collaboratori con residenza o sede legale in Italia, i quali, in quanto tali, dovranno essere iscritti alla sezione E del registro e saranno pertanto tenuti all'integrale rispetto della normativa italiana.

Tale possibilità trova fondamento nella considerazione che la formulazione dell'art. 109, comma 2, lett. e) del Codice delle assicurazioni (che riconduce letteralmente l'iscrizione nella sezione E ai soli collaboratori degli iscritti nelle sezioni A, B o D) è legata alla circostanza che tale norma disciplina la struttura del registro italiano e dunque degli intermediari aventi residenza o sede legale in Italia. Non potendosi, per le motivazioni succitate, precludere agli intermediari comunitari di avvalersi di collaboratori italiani, è da riconoscere in capo ai primi - ai fini della sussistenza della legittimazione a richiedere l'iscrizione dei collaboratori italiani - una posizione sostanzialmente equivalente a quella degli iscritti nelle sezioni A, B e D. L'obbligo di iscrizione dei collaboratori italiani nella sezione E, anche se in qualità di collaboratori di un intermediario UE, continua a trovare fondamento nell'art. 108, comma 1 del Codice, che riserva l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in Italia da parte di soggetti residenti in Italia ai soli iscritti nel registro.

In considerazione di quanto sopra, l'operatività degli intermediari comunitari attraverso collaboratori italiani potrà pertanto avvenire alle seguenti condizioni:

- l'intermediario comunitario che intende stabilirsi in Italia ed avvalersi di collaboratori italiani, fermo restando che lo stesso può in ogni caso operare decorsi 30 giorni dalla notifica (art. 116, comma 2 del Codice delle Assicurazioni), deve presentare domanda di iscrizione nella sezione E del registro per i collaboratori italiani, con conseguente attesa del termine per il completamento dell'istruttoria; a tal fine possono essere utilizzati gli schemi di domanda allegati al Regolamento opportunamente modificati nella parte relativa ai dati dell'intermediario richiedente;
- l'intermediario deve attestare, nella domanda di iscrizione, che l'attività del collaboratore è coperta dalla polizza di r.c. professionale o da analogo forma di garanzia ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Direttiva 2002/92/CE;
- l'intermediario comunitario dovrà assumersi, con atto adeguatamente formalizzato e conservato, la piena responsabilità dell'attività posta in essere dal collaboratore, analogamente a quanto previsto dall'art. 119, comma 3 del Codice per gli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B e D;
- i collaboratori dovranno, al pari di tutti gli iscritti in E, rispettare le condizioni di iscrizione, di esercizio e le regole di comportamento previste dal Codice e dal Regolamento;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, nella sezione E del registro verrà data evidenza del rapporto intercorrente con l'intermediario comunitario a fini di trasparenza nei confronti del consumatore.

Roma, 20 giugno 2007